



**CITTA' DI NOCERA INFERIORE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO  
E/O ORDINANZE COMUNALI.**

### **Art.1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 24.11.1981, n.689 e s.m.i.

### **Art.2 – Importo delle sanzioni.**

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da €. 25,00 (L.48.407) a €. 250,00 (L. 484.068);
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da €. 250,00 (L.484.068) a €. 2.500,00 (L.4.840.675);
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da €.100 (L.193.627) a €.1.000 (L.936.270);
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da €.100 (L.193.627) a €.1.000 (L.1.936.270);
5. violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal sindaco nei casi previsti dalla legge;
6. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: da €.50,00 (L.96.814) a €. 500,00 (L.968.135);
7. in tutti gli altri casi: da €.25,00 (L.48.807) a €. 250,00 (L.484.068).

### **Art.3 – Obbligo di rapporto.**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge n.689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
2. In caso di sanzioni irrogate per infrazioni ad ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del Settore e/o del Servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

### **Art. 4 – Norme finali.**

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.